

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE LAVORO (I° grado)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice dott.ssa Paola Giovane di Girasole, nell'udienza del 16 giugno 2021, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. _____ del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 vertente

TRA

_____ rapp.to e difeso dagli avv.ti Filippo Aiello e Vincenzo Lopopolo, per mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, alla via Cosseria n. 2;

ricorrente

E

_____, in persona del legale rapp.te p.t.

resistente contumace

NONCHE'

_____, in persona del legale rapp.te p.t.

resistente contumace

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 16.12.19, il ricorrente in epigrafe ha esposto di essere stato dipendente della _____ dal 15.9.15 al 27.9.18 e di aver aderito nel corso del rapporto di lavoro al Fondo Previdenziale denominato _____, conferendo il proprio TFR in misura integrale con versamento a carico del datore di lavoro; di aver accertato che la datrice di lavoro ha tuttavia provveduto a versare le quote di TFR del ricorrente maturate fino a maggio 2017, non versando più al Fondo né la "quota Aderente", né la "quota Azienda", pur avendo invece esposto nelle buste paga gli importi di contribuzione ed il TFR dovuti, trattenendo invece le relative quote di contribuzione a carico del lavoratore, per un totale di _____

Tanto premesso, ha chiesto accertare il diritto del ricorrente ad agire in via surrogatoria e condannare la _____ a versare al Fondo Previdenziale _____ la residua somma di € _____ corrispondente alle quote di TFR dovute e non versate da giugno 2017 alla cessazione del rapporto, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria delle spese di lite.

Non si sono costituite le resistenti benchè ritualmente citate, sicchè ne è stata dichiarata la contumacia.

Quindi, sulla documentazione in atti, concesso termine per il deposito di note, disposta la trattazione scritta ai sensi delle disposizioni emergenziali, viste le note di trattazione scritta dell'istante, all'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.

La domanda è fondata e va pertanto accolta.

E' documentalmente provato che il ricorrente abbia aderito al Fondo Pensione _____ gestito da _____ conferendo il proprio TFR in misura integrale con versamento a carico del datore di lavoro _____ che ha infatti trattenuto i relativi importi in busta paga (doc. 3).

Ciò posto, il fondo pensione _____ è una forma individuale pensionistica istituita ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, che si propone di costituire un trattamento pensionistico complementare al sistema obbligatorio, al quale ciascun lavoratore dipendente può contribuire versando il proprio TFR, per il tramite del datore di lavoro, e corrispondendo una serie di rate annuali o mensili che andranno ad accrescere la somma finale riscattata.

La società datrice di lavoro risulta aver versato solamente una parte della suddetta somma al Fondo Pensione _____, in violazione degli accordi. Precisamente, dall'esame dell'estratto Fondo Pensioni del _____ (doc. 6 prod. ricorr.) e dal riepilogo entrate e uscite relativo al piano individuale pensionistico del ricorrente, identificato con numero di iscrizione n. _____

(doc. 6 prod. ricorrente) si evince che dal giugno 2017 fino alla cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente, avvenuta il 28.9.18, non ha più effettuato alcun versamento della quota di TFR maturata mensilmente a favore del

lavoratore. Né la _____ su cui gravava il relativo onere probatorio, ha dimostrato di aver effettuato i versamenti mensili su di lei gravanti, rimanendo invece contumace. Il che significa che la società datrice di lavoro non ha più provveduto ad effettuare i versamenti dovuti dal giugno 2017 alla data di dimissioni del _____, rimanendo quindi debitrice della residua somma di € _____ come da conteggi allegati al ricorso, correttamente effettuati sommando gli importi mensilmente maturati a favore del ricorrente a titolo di TFR, e trattenuti in busta paga dal datore di lavoro (doc. 3 prod. ricorr.).

Ne discende che la suddetta società va condannata a provvedere al relativo pagamento a favore di _____.

Oltre alla legittimazione attiva di quest'ultima, che è il soggetto che può direttamente lamentare l'omesso versamento degli importi a lei dovuti in forza dell'accordo intervenuto con il lavoratore, sussiste anche la legittimazione attiva in capo al ricorrente, il quale è il soggetto direttamente pregiudicato dall'omesso versamento dei premi dovuti.

In ogni caso egli può agire in via surrogatoria, ex art. 2900 c.c., come pure ha dichiarato di fare nel presente giudizio, a seguito dell'inerzia della società _____ che gestisce il Fondo "_____", la quale, a fronte della sollecitazione ad attivarsi rivolta dal _____ (doc. 4 prod. ricorr.), ha declinato la richiesta affermando la mancanza di legittimazione attiva in capo alla società (doc. 5 prod. ricorr.).

Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, accoglie la domanda, e condanna la _____, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della somma di € _____ a favore della _____ oltre rivalutazione ed interessi come per legge.

Condanna la _____ in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente, che liquida in